

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE – FIERE

Anno 2023

PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il sistema camerale intende sostenere, rafforzare e incentivare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. In questa delicata fase dell'economia globale, particolare impegno è rivolto alla valutazione di eventuali possibilità di nuovi mercati, ad esempio in aree meno toccate dalle recenti emergenze a livello mondiale o nei paesi che per primi si apriranno di nuovo agli scambi internazionali, aiutando in tal modo le MPMI a diversificare i propri sbocchi commerciali.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Napoli si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso la partecipazione a fiere internazionali tenutesi in Italia e all'estero.
3. Pertanto limitatamente alle fiere internazionali in Italia, si fa riferimento al calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, secondo le date effettive di svolgimento come aggiornate dagli Enti organizzatori e disponibile sul sito ufficiale della Conferenza Regioni Province Autonome www.regioni.it. N.B. Il calendario delle fiere in allegato, per numero 4 elenchi, è stato estratto dal sito ufficiale della Conferenza Regioni Province Autonome www.regioni.it, che è in costante aggiornamento.
4. Per le fiere all'estero sono ammissibili al contributo camerale tutte le manifestazioni fieristiche internazionali nei paesi UE ed Extra UE, a condizione che abbiano le caratteristiche di una fiera in presenza con stand espositivi ed aperta al pubblico di visitatori ed operatori, attestata dall'Ente organizzatore; sono in ogni caso escluse tutte le iniziative on line e le degustazioni; per le relative spese vedasi il successivo articolo 7. La condizione necessaria per la concessione del contributo è che l'impresa sia presente nel catalogo degli espositori, ove previsto.
5. Si definiscono "manifestazioni fieristiche" le attività commerciali svolte in via ordinaria, volte alla presentazione, alla promozione o alla commercializzazione di beni e servizi, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, destinate a visitatori generici o ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti.
6. La Camera di Commercio di Napoli ha affidato la gestione del bando all'Azienda Speciale "S.I. Impresa".

ARTICOLO 2 – AMBITI DI ATTIVITÀ

Con il presente Bando si **intende** finanziare, tramite l'utilizzo di **contributi a fondo perduto (voucher)**, la seguente misura:

– Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando.

Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente Bando dovranno riguardare: *percorsi di rafforzamento della presenza all'estero attraverso* la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia, ricomprese nel periodo tra la data di presentazione della domanda ed il 30/04/2024, le cui spese siano in ogni caso sostenute entro e non oltre il medesimo periodo.

Le spese per la partecipazione alla fiera sono ammissibili solo se l'impresa partecipa come espositore diretto (non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette pertanto non sono ammissibili se fatturate da agenti, distributori o importatori dell'impresa beneficiaria) o se la partecipazione avviene nell'ambito di collettive organizzate da Enti Pubblici, Consorzi o Associazioni rappresentative di interessi collettivi. Per ciascuna impresa è ammessa la partecipazione anche a più manifestazioni fieristiche organizzate nel periodo di riferimento purché rientranti nei limiti di spesa previsti nel presente Bando.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse, complessivamente stanziare a disposizione dell'iniziativa ammontano ad **€511.065,20** (cinquecentoundicimilasestantacinque/20 euro), così ripartite per fiere a carattere internazionale di cui all'allegato indicato all'art. 1 comma 2 del presente Bando:

- € 100.000,00 importo da destinare per le fiere regionali
- € 200.000,00 importo da destinare per le fiere nazionali
- € 211.065,20 importo da destinare per le fiere estere

2. A ciascuna impresa potrà essere concesso un contributo massimo non superiore ad €21.000,00 per la partecipazione ad un massimo di numero tre eventi fieristici, ivi inclusi quelli esteri. Non verranno prese in considerazione più di numero tre domande per ciascuna impresa, secondo l'ordine cronologico di arrivo, tra le tre tipologie individuate;

3. Il contributo concedibile non può superare € 3.000,00 (tremila/00 euro) al netto di IVA, per ogni istanza presentata per la partecipazione a fiere regionali, € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00 euro) al netto di IVA, per ogni istanza presentata per la partecipazione a fiere nazionali ed € 7.000,00 (settemila/00 euro) al netto di IVA, per ogni istanza presentata per la partecipazione a fiere all'estero.

4. Per avere diritto ai contributi di cui sopra è necessario che l'istante presenti una spesa minima ammissibile pari a € 1.000,00 per le fiere regionali, ad € 1.500,00 per le fiere nazionali, ed € 2.000,00 per le fiere all'estero; al di sotto di tali importi minimi di spesa non sarà concesso alcun contributo.

5. Per la stessa manifestazione fieristica non sono ammesse al contributo le imprese che partecipano anche in forma associata.

6. Eventuali incrementi delle spese effettivamente sostenute rispetto alle spese ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare dell'agevolazione inizialmente concessa, viceversa, l'agevolazione viene rideterminata sulla base dell'intensità di aiuto di cui sopra laddove le spese effettivamente sostenute risultino inferiori alle spese ammesse.

7. L'ammontare del contributo può essere ridotto per rispettare i vincoli connessi al massimale per la singola impresa previsto dal Regolamento de minimis.

8. I costi sono riconosciuti al netto dell'IVA.

9. I Voucher vengono assegnati ai richiedenti con provvedimento del Dirigente competente, fino all'esaurimento delle risorse così come definite in tale articolo, l'analisi delle istanze viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione.

1. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.

2. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una primalità pari al 5% ad incremento del contributo concesso, indipendentemente dal numero di stellettes e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis;

3. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

4. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;

- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

1) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹

2) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Napoli;

3) abbiano denunciato l'inizio attività presso la sede legale e/o presso un'unità locale e siano in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;

4) siano in regola con il pagamento del diritto annuale, secondo i criteri di cui alla Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta CCIAA, n. 50 del 13/05/2016. **A tal fine si ribadisce che la regolarità del versamento dei diritti camerali deve essere verificata dal soggetto partecipante, ed eventualmente regolarizzata tramite F24, che andrà allegato alla domanda di partecipazione, prima e non oltre la data di presentazione della domanda, pena l'esclusione;**

5) non essere sottoposti a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;

6) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

7) siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con i contributi previdenziali ed assicurativi (DURC). **A tal fine al momento della presentazione della domanda dovrà essere allegata copia del DURC regolare in corso di validità alla data di presentazione o eventuale dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R 445/2000, di esenzione dal rilascio del DURC;**

8) esercitino, in relazione alla sede per la quale si presenta la domanda di contributo, una attività economica rientrante in uno dei settori ammessi dal Regolamento *de minimis*;

9) osservino le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

10) non siano classificabili come "imprese in difficoltà", ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/14*;

11) non abbiano in corso alla data della presentazione della domanda di contributo contratti di fornitura di beni- servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Napoli e con l'Azienda Speciale della CCIAA di Napoli S.l. Impresa, ai sensi della Legge 7/8/2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012;

12) non siano destinatarie, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia;

13) non debbano restituire agevolazioni per le quali l'Organismo competente abbia disposto la restituzione, a titolo meramente esemplificativo, per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali, o per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all'azienda e non sanabili;

¹

- 14) non siano beneficiarie di altre agevolazioni pubbliche relative alle stesse iniziative;
- 15) siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- 16) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 17) non aver reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.

Ogni impresa può presentare **una domanda per ogni fiera per un massimo di tre domande, ossia** per un massimo di n. tre partecipazioni fieristiche da scegliere tra le tre tipologie individuate all'art. 3, comprese quelle all'estero. Ulteriori domande oltre la terza, non verranno prese in considerazione.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura in cui si presentano come fornitori.

I fornitori di beni e/o di servizi inerenti agli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale - tra quelli previsti all'art. 2, comma 2 del presente Bando - non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.²

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

² .

1. Tutte le spese ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti criteri:
 - pertinenza delle spese rispetto al progetto ammesso;
 - trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione; i documenti di spesa devono essere integralmente pagati dai beneficiari).
2. Sono finanziabili - al netto dell'IVA, delle analoghe imposte estere e di altre imposte, tasse e diritti - le spese riconducibili agli ambiti di attività di cui al precedente articolo 2, relative ad attività del periodo interessato.
3. Sono considerate **ammissibili**, (tutte le spese che sono sostenute unicamente nel periodo ricompreso tra la data di presentazione della domanda ed il 30/04/2024), e relative a:
 - diritto plateatico (spazio espositivo e diritti connessi);
 - spese di assicurazione connesse all'evento
 - inserimento dell'azienda nel catalogo dell'evento fieristico;
 - servizi di interpretariato ed hostess;
 - spese di incontri in fiera;
 - allestimento e pulizia stand;
 - facchinaggio in fiera;
 - realizzazione di materiale e/o iniziative di tipo promozionale/commerciale, da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili alla fiera stessa (es: cataloghi, brochure, listini e schede tecniche in lingua straniera);
 - spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori;
4. Tutte le spese devono essere sostenute unicamente nel periodo ricompreso tra la data di presentazione della domanda ed il 30/04/2024 (facoltà prevista dall'art.10 del regolamento camerale recante criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari allegato alla delibera del consiglio camerale n.4 del 21 aprile 2023).
5. Le fatture dovranno riportare la dicitura:
 - *“ spesa agevolata ai sensi del Bando della CCIAA di Napoli anno 2023 - Codice unico di progetto (CUP) n.....”* comunicato all'impresa con Il provvedimento di concessione da parte della CCIAA, salvo regolarizzazione nei casi espressamente previste per legge; a tal fine si precisa che, nel caso di fatture elettroniche ricevute senza l'apposizione di predetta dicitura l'acquirente avrà due soluzioni alternative:
 - stampare il documento annotando sulla copia cartacea con scritta indelebile la dicitura di cui sopra a firma autografa del Legale Rappresentante dell'Impresa, e conservare insieme allo stesso;
 - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale contenente sia i dati della dicitura sia gli estremi della fattura stessa che dovrà essere trasmessa allo SDI.
6. Tutte le spese ammissibili sono al netto dell'IVA, delle analoghe imposte estere e di altre imposte e tasse. Tali spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti di obblighi di legge. In nessun caso sarà ritenuto ammissibile il costo del personale. Le spese dovranno essere chiaramente indicate in fattura e riconducibili all'intervento realizzato, a dimostrazione dei costi sostenuti. Sono escluse le voci di spesa documentate attraverso auto-fatturazione.
7. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) soggiorno (vitto ed alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
- b) produzione di campionature;
- c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale e pubblicitaria;
- d) servizi di supporto ed assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- e) spese per l'abbattimento degli oneri di qualunque natura (spese di istruttoria, interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione riferiti agli ambiti di cui all'art. 2, del presente Bando.
- f) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- g) spese non integralmente pagate;
- h) rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi, ecc.);
- i) spese generali, di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, assicurazioni generali non legate al singolo evento, altro materiale di consumo, ecc.), pass parcheggio;
- J) attività di progettazione e coordinamento;
- K) personale;
- l) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- m) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- n) imposte e tasse.
- o) servizi per l'acquisizione di certificazioni.

8. Tutte le spese possono essere sostenute ai sensi dell'art. 5, commi 6 e 7 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (conv. dalla L. 21 aprile 2023, n. 41) e delle più recenti interpretazioni.

9. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n.1407/2013 o n.1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n.717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014) e loro successive modificazioni.

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"³ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

3

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le richieste di voucher (ogni impresa deve presentare **una domanda distinta per ciascuna richiesta di contributo per un massimo di tre domande**, ossia per un massimo di n. tre partecipazioni fieristiche da scegliere tra le tre tipologie individuate all'art. 3, comprese quelle all'estero; ulteriori domande oltre la terza, non verranno prese in considerazione), devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, secondo le modalità temporali indicate nel sito web camerale. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

L'invio della domanda può essere delegato a un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.na.camcom.gov.it, alla sezione Crescita d'impresa – Promozione Economia, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario);
- b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

A pena di esclusione, il MODULO BASE generato dal sistema, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato.

ALLEGATI AL MODULO BASE, a pena di esclusione, dovranno essere firmati digitalmente i seguenti modelli dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o con firma autografa in caso di presentazione della domanda tramite intermediario abilitato/procuratore, in tal caso lo stesso dovrà firmare tutta la documentazione con firma digitale:

- Modello di domanda, disponibile sul sito internet www.na.camcom.gov.it, alla sezione Crescita d'impresa – Promozione Economica compilato in ogni sua parte;
- Preventivi di spesa, che devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi);
- Modello F24 relativo al versamento dell'imposta di bollo di € 16, come da fac-simile disponibile sul sito internet www.na.camcom.gov.it, alla sezione Crescita d'Impresa – Promozione Economica, (salvo i casi di esenzione);
- Copia del DURC regolare in corso di validità alla data di presentazione o eventuale dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, di esenzione dal rilascio del DURC;
- Eventuale F24 di regolarizzazione del diritto camerale.

Ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità, dovrà essere allegato alla pratica telematica il modello di dichiarazione disponibile sul sito www.na.camcom.gov.it, alla sezione Crescita d'Impresa – Promozione Economica.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto,

indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

E' obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'azienda beneficiaria del contributo così come risulta da visura camerale, tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'impossibilità accertata di contattare l'impresa a mezzo pec comporterà l'automatica decadenza della domanda di contributo

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando.

Il Dirigente camerale competente con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio approva:

- a. l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili - concessione per fiere internazionali regionali;**
- b. l'elenco delle domande ammesse e finanziabili - **concessione per fiere internazionali nazionali;**
- c. l'elenco delle domande ammesse e finanziabili - **concessione per fiere internazionali estere;**
- d. l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** (che superano la soglia formale e di merito prevista per l'ammissione ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione) **per le tre tipologie di fiere su menzionate;**
- e. l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o di merito).

L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di concessione o diniego dell'agevolazione è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Napoli che costituisce modalità di comunicazione degli esiti istruttori ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. Si precisa che l'approvazione del progetto da parte della CCIAA - Ufficio Promozione, non costituisce in alcun modo "diritto" alla concessione del beneficio, che diventa tale soltanto a seguito della verifica positiva a consuntivo della documentazione probatoria depositata dal soggetto beneficiario in base alla singola domanda, nei modi e termini del bando. L'approvazione del progetto da parte della CCIAA rappresenta per il soggetto beneficiario solo un "interesse legittimo", in quanto la concessione del beneficio è subordinato alla dimostrazione a consuntivo della realizzazione del progetto e nella prova documentale delle spese sostenute, in sede di rendicontazione analitica.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine **di 10 giorni** di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

La pubblicazione degli elenchi delle domande sul sito della Camera di Commercio di Napoli ha valore di notifica agli istanti ed è l'unica modalità di comunicazione degli esiti istruttori.

L'azienda Speciale S.l. Impresa verificherà che le imprese beneficiarie siano in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali di cui al Documento unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) nel momento di concessione camerale ed in quello di liquidazione.

Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, nel caso in cui dalla data di approvazione della Determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. In tal caso, con provvedimento del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio.
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 50% delle spese ammesse a contributo;
- e) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- f) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.
- g) a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio, nei tempi e nei modi richiesti;
- h) non cessare l'attività, mantenendo la sede legale e operativa in provincia di Napoli per almeno tre (3) anni dalla data di erogazione del contributo;
- i) non alienare o cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione nei tre (3) anni successivi alla data di concessione della stessa.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, per ciascuna domanda di contributo concesso, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.na.camcom.gov.it, alla sezione Crescita d'Impresa – Promozione Economica sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Si precisa che la rendicontazione è il processo di consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute dal soggetto che percepisce contributi pubblici; essa è finalizzata a dimostrare, oltre alla correttezza delle procedure di spesa, anche il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla concessione del contributo. A tal fine, le spese rendicontabili devono essere debitamente rappresentate e giustificate da idonea e inequivocabile documentazione, collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, nonché l'inerenza della voce di spesa e la sua riferibilità temporale all'attuazione del progetto. Pertanto, il pagamento del voucher è subordinato all'esame positivo della rendicontazione analitica prodotta, ai fini dell'approvazione della successiva liquidazione a favore del beneficiario.

Il MODULO BASE generato dal sistema, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato.

ALLEGATI ALLA RENDICONTAZIONE, dovranno essere firmati digitalmente i seguenti modelli dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o con firma autografa in caso di presentazione della domanda tramite intermediario abilitato/procuratore, in tal caso lo stesso dovrà firmare tutta la documentazione con firma digitale:

- a. **Modulo Base** generato dal sistema firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b. modello di rendicontazione (scaricabile nel sito camerale www.na.camcom.gov.it – sezione Crescita Impresa / Promozione economica, Bando Internazionalizzazione Fiere anno 2023) in cui il beneficiario dovrà dichiarare ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 la conformità agli originali della documentazione presentata e che per la stessa manifestazione fieristica non ha ricevuto né intende richiedere contributi ad altri enti pubblici;
- c. copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati ed in copia conforme ai sensi del DPR 445/2000, contenenti le diciture di cui all'art. 7, punto 5;
- d. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
- e. una relazione finale firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher e di consuntivazione delle attività realizzate;
- f. documentazione comprovante l'effettiva partecipazione alla/e manifestazioni fieristiche (ad esempio: copia dei pass entrata in fiera, foto dello stand ecc...);
- g. la dimostrazione dell'eventuale (se previsto in domanda) inserimento nel/nei cataloghi dell'evento fieristico per il quale è stato richiesto il contributo;
- h. attestazione antiriciclaggio (scaricabile nel sito camerale www.na.camcom.gov.it – sezione Crescita Impresa / Promozione economica, Bando Internazionalizzazione Fiere anno 2023).

Tutti i documenti allegati alla pratica telematica di rendicontazione devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, ovvero dal procuratore intermediario, pena l'inammissibilità della rendicontazione.

In caso di presentazione della rendicontazione attraverso intermediario tutta la documentazione dovrà comunque essere firmata in maniera autografa o digitale del rappresentante legale dell'Azienda.

Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre 90 giorni a partire dalla data di conclusione dell'iniziativa, pena la decadenza dal voucher e comunque non prima delle determina dirigenziale dell'ammissione al contributo. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

L'azienda dovrà, altresì, procedere a compilare il questionario rinvenibile al link <https://www.sostegnoexport.it/questionario/> per l'iscrizione al Progetto SEI - Sostegno all'Export dell'Italia al fine di poter beneficiare dei servizi di supporto gratuiti messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Napoli / SI IMPRESA per l'accesso ai mercati internazionali.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. A tal fine il beneficiario, rilascerà, unitamente all'istanza di partecipazione al presente Bando, specificata autorizzazione di accesso ai propri locali, previa

comunicazione da parte della CCIAA, del giorno e dei nominativi del personale che effettuerà detto controllo.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
- c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
- e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14;
- f) mancato rispetto delle condizioni previste dal Bando.

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, la responsabilità è di competenza della CCIAA di Napoli relativo alla presente iniziativa ed è assegnata al Dirigente dell'Area Promozione della Camera di Commercio di Napoli.

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti a S.I. Impresa all'indirizzo mail: bandointernazionalizzazionefiere2023@si-impresa.na.camcom.it.

L'Azienda Speciale gestisce un help desk informativo mediante mail dedicata e generazione di FAQ pubblicate sul web.

ART. 17– NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali, si informa di quanto segue:

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Napoli in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Napoli, Via Sant'Aspreno n.2. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it.

La Camera di Commercio di Napoli ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) nella persona giuridica di **UNIONCAMERE** i cui riferimenti sono: indirizzo mail: rpd.cameranapoli@na.camcom.it; indirizzo PEC: rpd@na.legalmail.camcom.it.

Finalità e Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario al fine di partecipare al bando Internazionalizzazione – Fiere anno 2023. (art.6, paragrafo 1, lett. e) R.G.P.D.). **Il trattamento dei dati** sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679. I dati personali forniti, saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA di Napoli e dell'Azienda Speciale S.I. Impresa, per quanto necessario ed indispensabile all'adempimento di obblighi di legge e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a) Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ANAC,..
- b) ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- c) ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell'Unione.

L'Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali, né in Stati membri dell'Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

I dati personali sono conservati per tutta la durata delle attività inerenti il "Bando internazionalizzazione 2023 - Fiere". Successivamente dal momento della conclusione della suddetta procedura, i dati sono conservati per i successivi 5 anni salvo contenzioso.

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- a) chiedere alla Camera di Commercio di Napoli l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali; la limitazione del trattamento dei dati personali (secondo le norme del GDPR);
- b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
- c) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- d) proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it.

Il conferimento dei dati personali non è facoltativo: il mancato conferimento dei dati richiesti non consente la partecipazione alla procedura selettiva.

L'Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4,

L'azienda S.I. Impresa è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679.

PIE' DI PAGINA

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

² Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

³ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

* per le imprese in difficoltà si intendono attualmente le imprese così definite al paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea cz49 del 31/07/2014. Nel caso in cui l’aiuto sia concesso in data anteriore al 12 agosto 2020, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti de minimis fruiti dall’impresa unica soltanto delle imprese il cui esercizio finanziario inizia nel secondo periodo intercorrente tra la data di concessione e l’11 agosto 2020. In tutti gli altri casi, salvo necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.